

## Le aliquote IMU a Scanno

Dal 2020 applicate quelle massime previste dalla legge

di Roberto Nannarone

Il Consiglio Comunale di Scanno, nella seduta consiliare convocata per oggi 2 marzo 2024, è chiamato ad esaminare ed approvare le aliquote IMU 2024 e le relative detrazioni.

Auspico che nella riunione consiliare non venga riproposta la stessa deliberazione delle aliquote IMU 2023, perché in essa sono evidenti le grossolane inesattezze del prospetto riepilogativo, dove si considerano come “aliquote ridotte” quelle massime previste dalla legge.

È bene ricordare che, con la legge n. 160 del 27 dicembre 2019, dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la **nuova IMU**, che accorpa in parte la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali e definendo con più precisione dettagli legati al calcolo dell'imposta. Nella nuova IMU sono invariati i moltiplicatori e sono state riviste le aliquote base che diventano uguali alla somma delle aliquote base IMU e TASI.

**Resta confermata l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali dalla A2 alla A7)**, mentre l'aliquota base **IMU per le abitazioni principali di lusso** è pari al **5 permille** (comma 748), che **il Comune può aumentare fino al 6 permille**, come ha deliberato il Consiglio Comunale di Scanno, o ridurre fino all'azzeramento

L'**aliquota base** per le altre tipologie di immobili è **pari all'8,6 permille (7,6 IMU + 1 TASI)**, **aliquota massima 10,6 permille**, oppure ridotta fino all'azzeramento (tranne il gruppo D dove c'è la quota statale del 7,6 permille). L'aliquota ordinaria a Scanno è quella massima del 10,6.

Per quanto riguarda le altre tipologie di immobili, quelli che prima erano esenti IMU (rurali strumentali e beni merce) sono soggetti all'IMU con le stesse aliquote base della TASI ovvero:

- **Fabbricati rurali strumentali** (comma 750): aliquota base **1 permille**, **aliquota massima 1 permille**, oppure ridotta fino all'azzeramento
- **Beni merce** (comma 751) e solo fino al 2021: **aliquota base 1 permille**, **aliquota massima 2,5 permille**, oppure ridotta fino all'azzeramento. **Esenti dal 2022**

I **Terreni agricoli**, a Scanno, sono **esenti per legge** perché ubicati in un comune montano compreso nell'elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (come previsto dall'art. 1, comma 758, della legge n. 160 del 2019).

Per gli **immobili ad uso produttivo** - gruppo D: aliquota base 8,6 permille (7,6 permille riservata allo stato), **aliquota massima 10,6 permille**, aliquota minima 7,6 permille.

La legge del 2019 ha in gran parte riconfermato le tipologie di abitazioni assimilabili ad abitazione principale con una eccezione rilevante che riguarda i **pensionati AIRE**, che dal 2020 non beneficiano più dell'esenzione per l'abitazione posseduta in Italia.

Dal 2021 i **pensionati residenti all'estero** titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale hanno diritto alla riduzione dell'IMU per una sola unità immobiliare non locata o data in comodato. La riduzione è pari al 50% dell'imposta. Per il 2022 la riduzione è portata al 62,5% (un'imposta ridotta al 37,5%).

La deliberazione approvata lo scorso anno dal Consiglio Comunale prevedeva per l'**IMU 2023** soltanto **aliquote massime**, senza alcuna previsione di aliquote ridotte, sebbene indicate erroneamente nel prospetto, che potevano essere previste nel Regolamento del 2020.

Un attento esame della legge di bilancio 2020 avrebbe dovuto suggerire al Relatore di evitare di approvare una deliberazione per l'anno 2023, nella quale sono state indicate come “**ALIQUOTE RIDOTTE**” quelle massime previste dalla legge, (per le abitazioni A/1, A/8 e A/9, per le unità concesse in uso gratuito a parenti o per quelle concesse in locazione) ed ancora indicare l'esenzione per i terreni agricoli, comunque esenti per legge.

Le uniche agevolazioni sono quelle previste dalla legge, con la riduzione della “base imponibile” (e non delle aliquote!), sulla quale si applica l'aliquota massima del 10,6 permille.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31 maggio 2023

**DELIBERA**

1. Per le motivazioni in premessa, da intendersi per integralmente richiamate, di **approvare/confermare**, per l'anno di imposta 2023, le seguenti **aliquote** per l'applicazione dell'IMU:

<b>Aliquota/Detrazione</b>	<b>Misura</b>
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	6 per mille
Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	10,60 per mille
Aliquota ridotta per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	10,60 per mille
Altri Immobili	10,60 per mille
Immobili a disposizione	10,60 per mille
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	10,60 per mille
Terreni agricoli	Esenti
Aree fabbricabili	10,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille

2. di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la